

REGOLAMENTO (UE) 2016/1686 DEL CONSIGLIO**del 20 settembre 2016****che impone misure restrittive supplementari contro l'ISIL (Dàesh) e Al Qaeda e le persone fisiche e giuridiche, le entità e gli organismi a essi associati**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 215,

vista la decisione (PESC) 2016/1693 del Consiglio, del 20 settembre 2016, concernente misure restrittive nei confronti dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di persone, gruppi, imprese ed entità ad essi associati e che abroga la posizione comune 2002/402/PESC ⁽¹⁾,

vista la proposta congiunta dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza e della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (CSNU) ha affrontato la minaccia per la pace e la sicurezza internazionali rappresentata da Al Qaeda e dall'ISIL (Dàesh) adottando le risoluzioni 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) e 2253 (2015).
- (2) Tali risoluzioni sono attuate nel diritto dell'Unione dalla posizione comune 2002/402/PESC ⁽²⁾, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati, e dal regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio ⁽³⁾.
- (3) Il 20 settembre 2016 il Consiglio ha adottato la decisione (PESC) 2016/1693, che abroga e sostituisce la posizione comune 2002/402/PESC.
- (4) Poiché tale decisione contiene misure supplementari stabilite dal Consiglio per rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda, come richiesto dal CSNU, viene introdotto un congelamento dei beni da applicare alle persone fisiche o giuridiche, alle entità o agli organismi che soddisfano i criteri pertinenti, al fine di rafforzare la lotta contro la minaccia terroristica internazionale rappresentata dall'ISIL (Dàesh) e da Al Qaeda. L'attuazione di queste misure richiede un'azione normativa a livello dell'Unione, in particolare al fine di garantirne l'applicazione uniforme da parte degli operatori economici in tutti gli Stati membri.
- (5) Il presente regolamento dovrebbe essere applicato conformemente ai diritti e ai principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale, il diritto di proprietà e il diritto alla protezione dei dati personali.

¹⁾ Cfr. pag. 25 della presente Gazzetta ufficiale.

⁽²⁾ Posizione comune 2002/402/PESC del Consiglio, del 27 maggio 2002, concernente misure restrittive nei confronti dei membri delle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al Qaeda e di altri individui, gruppi, imprese ed entità ad essi associati (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 4).

⁽³⁾ Regolamento (CE) n. 881/2002 del Consiglio, del 27 maggio 2002, che impone specifiche misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entità associate alle organizzazioni dell'ISIL (Dàesh) e di Al-Qaeda (GU L 139 del 29.5.2002, pag. 9).

